Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Giovedì, 25 aprile 1935 - Anno XIII — Numero 97

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. 2430.
Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. Pag. 1834

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2431.
Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di ingegneria di Napoli . . . . Pag. 1836

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2432.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria », con sede in Serradifalco (Caltanissetta). Pag. 1839

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2433.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Padria (Sassari) . . . . Pag. 1840

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2434.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Crevari di Voltri (Genova) . . . . Pag. 1840

1935

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. 422.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno . . . . Pag. 1840

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 423.
Disposizioni regolamentari intese a vietare od a regolare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli . . Pag. 1840

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII, n. 424.
Norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . Pag. 1841

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 425.
Richiamo alle armi di militari di truppa della Regia aeronautica . . . . Pag. 1841

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 426.
Liquidazione della Federazione italiana dei lavoratori del libro, e dipendenti sezioni . . . . Pag. 1841

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 427.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Cesidio Contestabile », con sede in Castel del Giudice . Pag. 1842

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 428.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione di Maria SS. della Solidad del Porto e Trasporto, in Palermo . . . . Pag. 1842

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 429.
Dichiarazione formale dei fini di n. 26 Confraternite della provincia di Brindisi . . . . Pag. 1842

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1935-XIII.
Determinazione dei premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di febbraio 1935-XIII. Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Pontasserchio (Pisa) . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1935-XIII.
Divieto alla Società mutua « Boschi d'Italia », in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro i danni . . . . . Pag. 1843

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio nel territorio circondante il Parco nazionale di Strà (Padova) . . . . Pag. 1844

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Casalbordino, per l'esercizio del credito agrario. Pag. 1844

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: 37ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli » . . . . Pag. 1844

Ministero degli affari esteri: Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Austria . . . . Pag. 1844

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1934-XIII, n. **2430**.
Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, numero 2477, 30 ottobre 1930, n. 1844, 1° ottobre 1931, n. 1379, 20 ottobre 1932, n. 1806 e 26 ottobre 1933, n. 1991;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università anzidetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto legge 16 ottobre 1934, n. 1816;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 123. — MANCINI.

Testo di modifiche apportate allo statuto della Regia università di Palermo.

Art. 15. — È sostituito dal seguente:
« La Facoltà di farmacia conferisce:
a) la laurea in chimica e farmacia;
b) la laurea in farmacia;
c) il diploma in farmacia ».

Art. 37. — La denominazione dell'insegnamento di « economia politica » è modificata in quella di « economia generale e corporativa ». Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento suddetto.

Art. 44. — È sostituito dal seguente:
« Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile e di diritto commerciale se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè gli esami di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, procedura civile, diritto penale, diritto pubblico comparato, se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; nè l'esame di economia generale e corporativa e di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato gli esami di statistica ».

Art. 103. — Nel secondo comma il periodo contradistinto col n. 1 è sostituito dal seguente: « 1. degl'insegnamenti di fisica tecnica, chimica tecnologica generale, elettrotecnica, idraulica, impartiti presso il Regio istituto superiore d'ingegneria ».

Le norme della Sezione V (articoli 138 a 151) concernenti la Facoltà di farmacia sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 138. — La Facoltà di farmacia è costituita di insegnamenti propri della Facoltà e di insegnamenti comuni ad altre Facoltà.

Art. 139. — Sono propri della Facoltà di farmacia i seguenti insegnamenti:
1. Chimica farmaceutica e tossicologica;
2. Chimica bromatologica;
3. Farmacognosia;
4. Tecnica farmaceutica;
5. Fisica per farmacisti;
6. Farmacologia e tossicologia (corso speciale per i farmacisti);
7. Anatomia umana;
8. Fisiologia generale;
9. Chimica biologica.

L'insegnamento di tecnica farmaceutica è impartito, come corso interno, presso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 140. — Sono comuni ad altre Facoltà i seguenti insegnamenti:
a) alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale e inorganica;
3. Chimica organica;
4. Chimica fisica;
5. Matematica per chimici e naturalisti;
6. Mineralogia;
7. Botanica;
8. Zoologia.

b) alla Facoltà di medicina e chirurgia:
1. Igiene.

c) alla Scuola d'ingegneria:
1. Chimica tecnologica generale.

Art. 141. — Alla Facoltà di farmacia sono annessi l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica e quello di farmacognosia.

Art. 142. — Gl'iscritti alla Facoltà di farmacia si distribuiscono in tre corsi, a seconda che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, alla laurea in farmacia o al diploma in farmacia.

Il corso di laurea in chimica e farmacia dura cinque anni, quattro destinati alla regolare frequenza degl'insegnamenti ed il quinto alla pratica farmaceutica.

Il corso di laurea in farmacia dura quattro anni, tutti destinati alla regolare frequenza degl'insegnamenti, dovendosi la pratica farmaceutica compiere durante il secondo biennio.

Il corso di diploma in farmacia dura quattro anni, tre destinati alla regolare frequenza degli insegnamenti ed il quarto alla pratica farmaceutica.

Art. 143. — E' biennale, tanto per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia che per gli aspiranti alla laurea in farmacia e al diploma in farmacia, l'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica; è biennale per i soli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia l'insegnamento della fisica sperimentale; sono annuali tutti gli altri insegnamenti.

Art. 144. — Per ogni insegnamento, il titolare cura di offrire una trattazione il più possibile completa della materia.

Tutti gl'insegnamenti hanno carattere dimostrativo e sperimentale e vengono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative o sperimentali, mediante esercizi pratici da tenersi nei relativi laboratori.

Il minimo di lezioni per ogni insegnamento è di tre ore settimanali.

Art. 145. — Sono obbligatorie le seguenti esercitazioni:

a) per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia:
1. Botanica;
2. Fisica;
3. Analisi bromatologica e zoochimica;
4. Analisi qualitativa;
5. Analisi quantitativa;
6. Analisi chimica applicata ai farmaci;
7. Analisi tossicologica;
8. Farmacognosia;
9. Farmacologia;
10. Igiene e batteriologia;
11. Mineralogia;
12. Preparazioni chimiche;
13. Preparazioni farmaceutiche;
14. Tecnica farmaceutica.

b) per il conseguimento della laurea in farmacia:
1. Analisi qualitativa;
2. Analisi quantitativa, ponderale e volumetrica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica con preparazioni farmaceutiche (due anni);
4. Tecnica farmaceutica;
5. Botanica;
6. Farmacologia;
7. Farmacognosia;
8. Igiene;
9. Chimica biologica;
10. Mineralogia.

Le esercitazioni indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono obbligatorie; quelle segnate ai nn. 8, 9, 10 sono facoltative.

c) per il conseguimento del diploma in farmacia:
1. Botanica;
2. Analisi chimica;
3. Analisi chimica applicata ai farmaci;
4. Preparazioni farmaceutiche;
5. Farmacognosia;
6. Farmacologia;
7. Igiene;
8. Tecnica farmaceutica.

Art. 146. — Gli esami di profitto si danno per singole materie ad eccezione della chimica generale ed inorganica e della chimica organica, che per gli aspiranti al diploma in farmacia, danno luogo ad un unico esame cumulativo.

Art. 147. — Per conseguire la laurea in chimica e farmacia lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve durante i primi quattro anni prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate negli articoli 139 e 140 e frequentare le esercitazioni di cui all'art. 145, lettera a):

Il 5° anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata. Durante tale anno lo studente potrà, in via eccezionale, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà, frequentare qualche corso.

Art. 148. — L'esame di laurea in chimica e farmacia consiste:

a) in una prova di analisi qualitativa di non oltre cinque basi e cinque acidi e in una prova di analisi quantitativa e volumetrica con relazioni scritte; entrambe le prove sono da eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica;

b) in una prova di analisi tossicologica o bromatologica con relazione scritta;

c) in una prova di analisi di due sostanze farmaceutiche, con relazione scritta;

d) in una dissertazione scritta sopra argomenti di chimica generale, che abbiano speciali attinenze con la farmaceutica, di chimica farmaceutica e tossicologica e di chimica bromatologica;

e) in una prova orale consistente nella discussione delle relazioni riguardanti le prove pratiche, della dissertazione scritta, e di due argomenti a scelta del candidato;

f) in una prova pratica sulle piante e droghe medicinali e sulla tecnica farmaceutica.

Art. 149. — Per conseguire la laurea in farmacia lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve durante il quadriennio di studi prendere iscrizione e superare gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle elencate negli articoli 139 e 140 e frequentare le esercitazioni di cui all'art. 145, lettera b).

La pratica farmaceutica è compiuta durante il secondo biennio di studio contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Essa deve avere durata complessiva non inferiore a 12 mesi e deve essere compiuta presso una farmacia autorizzata.

Art. 150. — L'esame di laurea in farmacia consiste:

a) in una prova di analisi qualitativa (massimo tre basi e tre acidi);

b) in un saggio di analisi quantitativa su di un prodotto farmaceutico;

c) in una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira;

d) nella discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione fra due presentate dal candidato;

e) nella discussione delle prove pratiche;

f) in interrogazioni dirette ad accertare il grado culturale del candidato.

Art. 151. — Per conseguire il diploma in farmacia lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve durante i primi tre anni prendere iscrizione e superare gli esami in almeno dieci materie scelte fra quelle elencate negli articoli 139 e 140 e frequentare le esercitazioni di cui all'art. 145, lettera c).

Il 4° anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata. Durante tale anno lo studente potrà, in via eccezionale, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà, frequentare qualche corso.

Art. 152. — L'esame di diploma consiste:

a) in una prova di analisi qualitativa di non oltre tre basi e tre acidi e in una prova di analisi di due prodotti farmaceutici, uno dei quali deve dar luogo ad una determinazione volumetrica.

Queste prove devono eseguirsi nell'Istituto di chimica farmaceutica.

b) in un esame di cultura generale sull'analisi chimica e sulla chimica farmaceutica e bromatologica;

c) nella discussione delle prove pratiche eseguite;

d) in una prova pratica sulle piante e droghe medicinali e sulla tecnica farmaceutica.

Art. 153. — La Facoltà, nel caso di laureati e diplomati che aspirino al conseguimento della laurea in chimica e farmacia, o in farmacia, o del diploma in farmacia, determina volta per volta l'anno di corso al quale possono essere inscritti, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli esami.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione del corso.

Art. 154. — I diplomati in farmacia e gli attuali iscritti al corso di diploma in farmacia — ferma sempre la condizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente — possono conseguire la laurea in chimica e farmacia purchè completino i 13 esami di cui all'art. 147 e diano le prove finali di laurea di cui all'art. 148, e la laurea in farmacia purchè completino i 12 esami di cui all'art. 149 e diano le prove finali di laurea di cui all'art. 150 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. **2431**.

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di ingegneria di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2199 e modificato con i Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1930 e 27 ottobre 1932, n. 2103;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche del Regio istituto superiore predetto;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto del Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 84. — MANCINI.

Testo delle modifiche apportate allo statuto dal Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli.

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« Il Regio istituto superiore d'ingegneria di Napoli ha per fine:

1° di promuovere il progresso della scienza e della tecnica del Paese;

2° di impartire l'istruzione scientifica e tecnica necessaria pel conseguimento delle lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale, in ingegneria industriale chimica ed in ingegneria navale e meccanica;

3° di provvedere al perfezionamento in determinati rami di cultura scientifica e tecnica, dando ai laureati in ingegneria la possibilità di conseguire speciali diplomi;

4° di concorrere coi propri laboratori alla esecuzione di prove e di ricerche speciali ».

Art. 2. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Istituto è diviso in 4 sezioni corrispondenti ai quattro tipi di laurea sopra indicati ».

Art. 19. — È sostituito dal seguente:

« Nei tre anni di applicazione vengono insegnate le seguenti materie:

1. Geologia applicata alle costruzioni;
2. Applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
3. Statica grafica con esercitazioni;
4. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. Chimica agraria;
6. Chimica tecnologica organica con esercitazioni;
7. Chimica tecnologica inorganica;
8. Metallurgia;
9. Fisica tecnica con esercitazioni;

10. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
11. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
12. Idraulica teoretica e pratica con esercitazioni;
13. Macchine termiche e idrauliche con esercitazioni;
14. Costruzione di macchine e progetti (biennale);
15. Tecnologie meccaniche;
16. Idraulica industriale;
17. Costruzioni idrauliche con progetti;
18. Costruzioni marittime con progetti;
19. Costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti;
20. Ferrovie e lavori stradali con progetti;
21. Geodesia e topografia con esercitazioni;
22. Elettrotecnica generale (biennale);
23. Misure elettriche con esercitazioni;
24. Costruzioni elettromeccaniche;
25. Impianti industriali e progetti;
26. Impianti elettrici e progetti;
27. Elettrochimica con esercitazioni;
28. Arte mineraria;
29. Estimo civile e rurale ed agraria;
30. Materie giuridiche;
31. Igiene applicata all'ingegneria;
32. Costruzioni aeronautiche;
33. Architettura tecnica e composizione architettonica;
34. Costruzioni navali mercantili con esercitazioni (biennale);
35. Architettura navale e progetti di navi;
36. Costruzioni navali militari e sistemazioni guerresche;
37. Radiotecnica e magnetismo navale;
38. Aerodinamica teorica ed applicata con esercitazioni;
39. Motori a combustione interna con progetti;
40. Tecnologia ceramica;
41. Macchine marine con progetti;
42. Elementi di architettura tecnica;
43. Elementi di struttura di navi con esercitazioni;
44. Impianti e macchinario chimico;
45. Chimica fisica con esercitazioni;
46. Chimica generale organica;
47. Chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa;
48. Chimica analitica con esercitazioni di analisi quantitativa ».

Gli articoli 21, 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 21. — Per essere ammessi agli esami di laurea gli allievi debbono aver seguito per ciascuna sezione i corsi sottoindicati, ad eccezione di quelli dichiarati facoltativi, e superato i relativi esami.

a) Per la laurea in ingegneria civile:

1. Geologia applicata alle costruzioni;
2. Applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
3. Fisica tecnica con esercitazioni;
4. Geodesia e topografia con esercitazioni;
5. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
6. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
7. Statica grafica con esercitazioni;
8. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
9. Elettrotecnica generale (1ª parte);
10. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni (programma ridotto);
11. Idraulica teoretica e pratica con esercitazioni;
12. Costruzioni idrauliche con progetti;
13. Costruzioni marittime con progetti;
14. Costruzioni in ferro, in legno e in cemento armato e ponti di muratura con progetti;
15. Ferrovie e lavori stradali con progetti;
16. Estimo civile e rurale ed agraria;
17. Materie giuridiche;
18. Architettura tecnica e composizione architettonica;
19. Igiene applicata all'ingegneria;
20. Idraulica industriale (fac.);
21. Impianti elettrici e progetti (fac.);
22. Costruzioni aeronautiche (fac.);
23. Tecnologie meccaniche (fac.);

b) Per la laurea in ingegneria industriale:

1. Statica grafica con esercitazioni;
2. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
3. Chimica tecnologica inorganica;
4. Chimica tecnologica organica con esercitazioni;
5. Fisica tecnica con esercitazioni;
6. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
7. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
8. Idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
9. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
10. Tecnologie meccaniche;
11. Costruzioni di macchine e progetti (corso biennale);
12. Elettrotecnica generale (1ª parte);
13. Materie giuridiche;
14. Igiene applicata all'ingegneria;
15. Costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (1ª parte);
16. Impianti industriali (parte generale);
17. Elementi di architettura tecnica.

Sono obbligatori inoltre l'iscrizione e la frequenza nonchè gli esami dei seguenti corsi secondo la sottosezione prescelta:

Sottosezione meccanica.

1. Motori a combustione interna con progetti;
2. Impianti industriali e progetti;
3. Idraulica industriale;
4. Metallurgia;
5. Una delle seguenti materie a scelta:
   ferrovie e lavori stradali con progetti (programma ridotto);
   arte mineraria;
   costruzioni aeronautiche.

L'allievo può sostituire ai progetti di motori a combustione i progetti di macchine costituenti la seconda parte del corso di costruzione di macchine e progetti.

Sottosezione elettrotecnica.

1. Elettrotecnica generale (2ª parte);
2. Misure elettriche con esercitazioni;
3. Costruzioni elettromeccaniche;
4. Elettrochimica con esercitazioni;
5. Idraulica industriale;
6. Radiotecnica e magnetismo navale (1ª parte);
7. Impianti elettrici e progetti.

Sottosezione aeronautica.

1. Aerodinamica teorica ed applicata con esercitazioni;
2. Costruzioni aeronautiche;
3. Motori a combustione interna con progetti;
4. Radiotecnica e magnetismo navale (1ª parte);
5. Metallurgia;

c) Per la laurea in ingegneria industriale chimica:

1. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
2. Chimica tecnologica inorganica;
3. Chimica tecnologica organica con esercitazioni;
4. Fisica tecnica con esercitazioni;
5. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
6. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
7. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
8. Elettrotecnica generale (1ª parte);
9. Materie giuridiche;
10. Igiene applicata all'ingegneria;
11. Costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (1ª parte);
12. Elementi di architettura tecnica;
13. Tecnologia ceramica;
14. Arte mineraria;
15. Elettrochimica con esercitazioni;
16. Misure elettriche con esercitazioni (programma ridotto);
17. Metallurgia;
18. Impianti e macchinario chimico;
19. Chimica fisica con esercitazioni;
20. Chimica generale organica;
21. Chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa;
22. Chimica analitica con esercitazioni di analisi quantitativa;
23. Chimica agraria.

d) Per la laurea in ingegneria navale e meccanica:

1. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
2. Statica grafica con esercitazioni;
3. Fisica tecnica con esercitazioni;
4. Idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
5. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
6. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
7. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
8. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
9. Tecnologie meccaniche;
10. Architettura navale e progetti di navi;
11. Costruzioni navali mercantili con esercitazioni;
12. Costruzioni di macchine e progetti;
13. Elementi di struttura di navi con esercitazioni;
14. Costruzioni navali militari e sistemazioni guerresche;
15. Materie giuridiche (programma ridotto);
16. Radiotecnica e magnetismo navale (fac.);
17. Impianti elettrici (fac.);
18. Una delle seguenti materie a scelta:
   macchine marine con progetti;
   motori a combustione interna con progetti.

Art. 22. — Gli allievi sono obbligati a seguire in ogni anno di corso gl'insegnamenti delle materie qui sotto indicate:

1° ANNO.

Sezione civile.

1. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. Fisica tecnica con esercitazioni;
3. Applicazioni di geometria descrittiva con esercitazioni;
4. Statica grafica con esercitazioni;
5. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
6. Architettura tecnica e composizione architettonica (1ª parte);
7. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni.

Sezione industriale.

1. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. Statica grafica con esercitazioni;
3. Fisica tecnica con esercitazioni;
4. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
6. Chimica tecnologica organica con esercitazioni;
7. Elementi di architettura tecnica.

Sezione industriale chimica.

1. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. Fisica tecnica con esercitazioni;
3. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
4. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni;
5. Chimica tecnologica organica con esercitazioni;
6. Elementi di architettura tecnica;
7. Chimica generale organica;
8. Chimica analitica con esercitazioni di analisi qualitativa.

Sezione navale e meccanica.

1. Meccanica applicata alle costruzioni con esercitazioni;
2. Statica grafica con esercitazioni;
3. Fisica tecnica con esercitazioni;
4. Chimica applicata ai materiali da costruzione con esercitazioni;
5. Elementi di struttura di navi con esercitazioni;
6. Meccanica applicata alle macchine con esercitazioni.

2° ANNO.

Sezione civile.

1. Geodesia e topografia con esercitazioni;
2. Costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 1ª);
3. Idraulica teoretica e pratica con esercitazioni;
4. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
5. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
6. Geologia applicata alle costruzioni;
7. Architettura tecnica e composizione architettonica (parte 2ª);
8. Tecnologie meccaniche (fac.).

Sezione industriale.

1. Costruzione di macchine e progetti;
2. Costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 1ª);
3. Idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
4. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
5. Chimica tecnologica inorganica;
6. Tecnologie meccaniche;
7. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni.

Sezione industriale chimica.

1. Costruzioni in legno, in ferro, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 1ª);
2. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
3. Chimica tecnologica inorganica;
4. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
5. Chimica-fisica con esercitazioni;
6. Tecnologia ceramica;
7. Chimica analitica con esercitazioni di analisi quantitativa.

Sezione navale e meccanica.

1. Costruzione di macchine e progetti;
2. Idraulica teoretica e pratica con esercitazioni (programma ridotto);
3. Elettrotecnica generale (parte 1ª);
4. Macchine termiche ed idrauliche con esercitazioni;
5. Costruzioni navali mercantili con esercitazioni;
6. Architettura navale;
7. Tecnologie meccaniche.

3° ANNO.

Sezione civile.

1. Costruzioni in ferro, in legno, in cemento armato e ponti di muratura con progetti (parte 2ª);
2. Costruzioni idrauliche con progetti;
3. Costruzioni marittime con progetti;
4. Ferrovie e lavori stradali con progetti;
5. Materie giuridiche;
6. Architettura tecnica e composizione architettonica (parte 3ª);
7. Igiene applicata all'ingegneria;
8. Idraulica industriale (fac.);
9. Impianti elettrici e progetti (fac.);
10. Costruzioni aeronautiche (fac.);
11. Estimo civile e rurale e agraria.

Sezione industriale.

1. Materie giuridiche;
2. Igiene applicata all'ingegneria;
3. Impianti industriali (parte generale).

Oltre le materie di cui sopra gli studenti del 3° anno della Sezione industriale debbono seguire, secondo la sottosezione prescelta, i corsi sottoindicati e sostenere, per gli obbligatori, i relativi esami.

Sottosezione meccanica.

1. Idraulica industriale;
2. Motori a combustione interna con progetti;
3. Impianti industriali e progetti;
4. Metallurgia;
5. Una delle materie seguenti:

ferrovie e lavori stradali con progetti (programma ridotto);
arte mineraria;
costruzioni aeronautiche.

L'allievo può sostituire ai progetti di motori a combustione i progetti di macchine costituenti la seconda parte del corso di costruzione di macchine e progetti.

Sottosezione elettrotecnica.

1. Idraulica industriale;
2. Elettrotecnica generale (parte 2ª);
3. Misure elettriche con esercitazioni;
4. Impianti elettrici con progetti;
5. Costruzioni elettromeccaniche;
6. Elettrochimica con esercitazioni;
7. Radiotecnica e magnetismo navale (1ª parte).

Sottosezione aeronautica.

1. Aerodinamica teorica ed applicata con esercitazioni;
2. Costruzioni aeronautiche;
3. Motori a combustione interna con progetti;
4. Radiotecnica e magnetismo navale (1ª parte);
5. Metallurgia.

Gli allievi della sottosezione elettrotecnica nel corso di impianti industriali svolgeranno a preferenza progetti di impianti di industrie elettriche.

Sezione industriale chimica.

1. Materie giuridiche;
2. Igiene applicata all'ingegneria;
3. Arte mineraria;
4. Elettrochimica con esercitazioni;
5. Misure elettriche con esercitazioni (programma ridotto);
6. Metallurgia;
7. Impianti e macchinario chimico;
8. Chimica agraria.

Sezione navale e meccanica.

1. Architettura navale e progetti di navi;
2. Costruzioni navali e mercantili con esercitazioni;
3. Costruzioni navali militari e sistemazioni guerresche;
4. Materie giuridiche;
5. Radiotecnica e magnetismo navale (fac.);
6. Impianti elettrici con progetti (fac.);
7. Una delle seguenti materie a scelta:

macchine marine con progetti;
motori a combustione interna con progetti.

Art. 23. — Per quelle fra le discipline indicate nell'art. 19, che siano anche comprese nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze della Regia università di Napoli, l'Istituto di ingegneria può con speciali accordi valersi dei corsi impartiti presso l'Università medesima ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2432.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria », con sede in Serradifalco (Caltanissetta).

N. 2432. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria », con sede in Serradifalco (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2433.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Padria (Sassari).

N. 2433. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Padria, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2434.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Crevari di Voltri (Genova).

N. 2434. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Crevari di Voltri, comune di Genova, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. 422.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una Convenzione con la Società anonima Esercizio Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 423.
Disposizioni regolamentari intese a vietare od a regolare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, con cui furono approvate le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, coordinate ed emendate in un testo definitivo;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1141, con cui venne completata la disposizione relativa alle segnalazioni acustiche dandosi facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso di tali segnalazioni da parte degli autoveicoli in determinate ore notturne;
Ritenuta l'opportunità di apportare un ulteriore completamento a tale disposizione, in relazione ai bisogni dei centri urbani ove l'abuso delle segnalazioni acustiche reca disturbo anche nelle ore diurne;
Considerata l'assoluta ed urgente necessità di provvedere al riguardo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni, per le comunicazioni, per le finanze, per la giustizia e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà ai Comuni di emanare disposizioni intese a vietare od a regolare l'uso di segnalazioni acustiche degli autoveicoli, dei velocipedi e delle tramvie nell'ambito dei centri urbani o soltanto in talune zone o strade di essi, secondo le delimitazioni stabilite dai Comuni medesimi
I Comuni nei quali siano in vigore le disposizioni di cui sopra hanno l'obbligo di apporre appositi cartelli ai limiti esterni dei centri urbani, indicanti il divieto totale o parziale dell'uso delle segnalazioni acustiche. Nei casi di divieto parziale i cartelli devono essere apposti anche in tutti i punti di accesso alle zone di divieto.
Il contravventore alle disposizioni emanate dai Comuni in base al presente decreto è punito con l'ammenda da L. 10 a L. 200. Se la trasgressione avviene nelle ore notturne l'ammenda è raddoppiata.

Art. 2.

Le disposizioni emanate dai Comuni a norma del presente decreto devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Ministro per i lavori pubblici che vi provvederà di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per l'interno.

Art. 3.

Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto non hanno vigore le norme relative all'uso dei segnali acustici previste dal R. decreto 8 dicembre 1933, numero 1740.
È abrogato il R. decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1141.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — PUPPINI — JUNG — DE FRANCISCI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII, n. 424.
Norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 304, 11 giugno 1914, n. 503, e 7 aprile 1921, n. 371;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 3 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alle tabelle nn. 8 e 5 degli allegati II e IV del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono considerati, a tutti gli effetti, ruoli ordinari e permanenti.
Le promozioni ai gradi ottavo a decimo del primo degli anzidetti ruoli sono conferite agli impiegati che abbiano prestato, nei gradi immediatamente inferiori, almeno tre anni di lodevole servizio.
Al reclutamento del personale del grado iniziale del medesimo ruolo e del personale subalterno sarà provveduto a scelta fra gli applicati ed i commessi del Ministero dell'interno. Per altro, nella prima applicazione del presente decreto, la nomina a primo commesso potrà esser fatta anche mediante scelta fra uscieri che abbiano prestato, alla dipendenza dello stesso Ministero, non meno di dieci anni di servizio di ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 141. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1935-XIII, n. 425.
Richiamo alle armi di militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere per misura precauzionale, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alla armi i militari e graduati di truppa in congedo illimitato, della categoria governo, ascritti alla ferma ordinaria ed appartenenti, per ragioni di residenza, ai Distretti militari di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Treviglio, Treviso, Udine, Sacile, Trieste, i quali furono incorporati e prestarono servizio nella Regia aeronautica siccome provenienti dal primo scaglione del contingente della leva di terra assegnato alla Regia aeronautica nell'anno 1933.

Art. 2.

Sono richiamati alle armi i militari e graduati di truppa vincolati a ferma ordinaria che vennero, nel settembre 1933, incorporati nella Regia aeronautica, siccome provenienti dallo scaglione della leva di mare, assegnato in detto anno alla Regia aeronautica stessa.

Art. 3.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo, verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione dei Ministri proponenti.
Il presente decreto entra in vigore dal 28 febbraio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1935-XIII, n. 426.
Liquidazione della Federazione italiana dei lavoratori del libro, e dipendenti sezioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli e dei prefetti di Bologna, Milano, Roma, Torino, Genova, Padova, Trieste, Firenze, Bari e Pa-

lermo, con i quali si provvide alla temporanea amministrazione delle Federazioni del libro, dei fotoincisori, litografi, legatori, cartari ed affini, costituite dalle seguenti organizzazioni: Consorzio meridionale; Comitato centrale della Federazione italiana dei lavoratori del libro; Consorzio regionale emiliano; Federazione centrale dei litografi ed arti affini; Consorzio regionale milanese; Sindacato milanese poligrafici; Consorzio regionale lombardo; Consorzio regionale romano; Cassa di previdenza invalidità e vecchiaia del Consorzio regionale romano dei poligrafici; Consorzio regionale piemontese; Consorzio regionale ligure-sardo; Consorzio regionale veneto; Consorzio regionale della Venezia Giulia; Consorzio regionale toscano; Consorzio meridionale (sezione di Bari); Consorzio siculo, si dispose la liquidazione dei patrimoni delle organizzazioni stesse e si formularono proposte circa la destinazione delle attività patrimoniali risultanti dalla liquidazione medesima;

Visto il ricorso contro il decreto prefettizio di scioglimento, presentato dal Consorzio regionale romano, ricorso che, con decreto Ministeriale 29 marzo 1926 è stato dichiarato irricevibile;

Ritenuto che, contro gli altri decreti prefettizi, debitamente pubblicati nel Foglio annunzi legali delle Provincie, non sono stati presentati reclami od opposizioni, onde i provvedimenti stessi sono divenuti irrevocabili;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 64;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. Le attività risultanti dalla liquidazione dei patrimoni delle organizzazioni suddette sono devolute alla « Cassa Nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa », allo scopo esclusivo di costituire le riserve matematiche relative al servizio pensioni a favore dei lavoratori ad essa inscritti.

II. Il comm. Luigi Fontanelli, presidente della Cassa di mutualità predetta, è nominato commissario per la liquidazione delle cennate organizzazioni.

Al predetto commissario liquidatore sono attribuiti i poteri necessari per procedere alle operazioni, prendendo per base le situazioni patrimoniali delle organizzazioni suddette, risultanti dai decreti di messa in liquidazione, pubblicati sul Foglio annunzi legali delle rispettive Provincie, compresi quei poteri determinati nell'art. 203 del Codice di commercio, potendo, all'occorrenza, compiere, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche atti di straordinaria amministrazione.

Al termine della gestione il commissario presenterà al Ministro per le corporazioni, per l'approvazione, il bilancio di chiusura della liquidazione insieme con una relazione illustrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 427.

Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Cesidio Contestabile », con sede in Castel del Giudice.

N. 427. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « Cesidio Contestabile », con sede in Castel del Giudice.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 428.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione di Maria SS. della Solidad del Porto e Trasporto, in Palermo.

N. 428. R. decreto 11 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita della Congregazione di Maria SS. della Solidad del Porto e Trasporto, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 marzo 1935-XIII, n. 429.

Dichiarazione formale dei fini di n. 26 Confraternite della provincia di Brindisi.

N. 429. R. decreto 11 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Brindisi:

1. Carovigno - Arciconfraternita del SS. Sacramento;
2. Brindisi - Confraternita della Pietà;
3. Cisternino - Confraternita del SS. Rosario;
4. Cisternino - Confraternita del SS. Sacramento;
5. Cisternino - Confraternita del Purgatorio;
6. Fasano - Confraternita del Purgatorio;
7. Fasano - Confraternita dell'Immacolata;
8. Fasano - Confraternita del SS. Sacramento;
9. Fasano - Confraternita del Rosario;
10. Francavilla Fontana - Confraternita dell'Immacolata;
11. Francavilla Fontana - Confraternita di S. Bernardino;
12. Francavilla Fontana - Confraternita del SS. Sacramento;
13. Latiano - Confraternita del SS. Rosario;
14. Latiano - Confraternita dell'Immacolata;
15. Latiano - Confraternita dei Morti;
16. Mesagne - Confraternita dell'Immacolata;
17. Ostumi - Confraternita del Purgatorio;
18. Ostumi - Confraternita dello Spirito Santo;
19. Ostumi - Confraternita del Carmine;
20. Ostumi - Confraternita dell'Immacolata;
21. S. Vito dei Normanni - Confraternita dei Morti;
22. S. Vito dei Normanni - Confraternita dell'Immacolata;
23. Erchio - Confraternita dell'Immacolata;
24. S. Vito dei Normanni - Confraternita di S. Francesco.

25. S. Vito dei Normanni - Confraternita di S. Vito;
26. Torre Santa Susanna - Confraternita del Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1935-XIII.
Determinazione dei premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di febbraio 1935-XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 354, concernente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;
Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti addì 8 stesso mese, reg. n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;
Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di febbraio 1935 sono fissate per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª categoria . . .	L. 12 —	per chilogramma	
2ª » . . .	L. 11,50	»	»
3ª » . . .	L. 11 —	»	»

b) per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi internazionali »:

1ª categoria . . .	L. 11 —	per chilogramma	
2ª » . . .	L. 10,50	»	»
3ª » . . .	L. 10 —	»	»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1095)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Pontasserchio (Pisa).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Ritenuto che la deliberazione dell'assemblea dei soci della Cassa rurale di Pontasserchio (Pisa), in data 13 ottobre 1934, con la quale l'azienda si poneva in liquidazione e nominava liquidatore la Cassa di risparmio di Pisa, non ha avuto seguito per la mancata accettazione del liquidatore ad assumere l'incarico;
Che l'ispezione ministeriale disposta sull'andamento e sulla situazione della Cassa rurale ha accertato elementi tali da rendere opportuno lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario a mente del richiamato art. 20 delle leggi anzidette;
Che il cennato provvedimento riveste carattere di urgenza per la tutela degli interessi dei terzi e dei medesimi soci dell'azienda;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Pontasserchio (Pisa), viene sciolto e l'amministrazione straordinaria dell'azienda è affidata ad un commissario governativo nella persona del signor Mario Gino Mannocci, con i poteri di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1935-XIII.
Divieto alla Società mutua « Boschi d'Italia », in Roma, ad esercitare l'assicurazione contro i danni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Considerato che la Società Mutua italiana contro i danni della grandine « Boschi d'Italia », con sede in Roma, trovasi in persistente stato di anormale funzionamento.

Decreta:

È fatto divieto alla Società mutua italiana contro i danni della grandine « Boschi d'Italia », con sede in Roma, ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni.

Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio nel territorio circondante il Parco nazionale di Strà (Padova).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta del Consiglio nazionale delle ricerche ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento e la protezione degli uccelli utili all'agricoltura nel Parco nazionale di Strà (Padova);

Decreta:

Fino a nuova disposizione è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nel territorio circondante il Parco nazionale di Strà (Padova) e delimitato dai seguenti confini:

1) autostrada Padova-Venezia dal ponte sul Brenta fino ad Albarea;
2) strada Albarea-Arino, fino allo sbocco nella provinciale Padova-Dolo e Cà Mainardi;
3) naviglio di Brenta da Cà Bigoni a Paluello;
4) strada comunale Paluello-Fossò-ponte sul Brenta-Vigonovo-Valle di Camin;
5) strada comunale e campestre Valle di Camin-Cà Manzoni, attraversamento del Canale Piovego-Cà Valmarana-San Vito-ponte sul fiume Brenta dell'autostrada.

La Commissione venatoria provinciale di Padova, presi accordi col Consiglio nazionale delle ricerche, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1084)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria di prestiti di Casalbordino, per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;
Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per la esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;
Ritenuto che la Cassa agraria di prestiti di Casalbordino (Chieti) fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto nel territorio del comune di Casalbordino, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con provvedimento della Sezione stessa, in data 2 novembre 1930, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra citate;
Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con lettera n. 39382, del 1° aprile 1935;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria di prestiti di Casalbordino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

37ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli ».

Si notifica che nel giorno di giovedì 16 maggio 1935-XIII, alle ore 8, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 37ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª serie) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, pel risanamento della città di Napoli.
I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1935, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(1098)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e l'Austria.

Addì 16 aprile 1935-XIII ha avuto luogo in Vienna lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-austriaco per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato in Roma il 2 febbraio 1935.
In seguito a tale scambio, l'Accordo anzidetto — ai sensi dell'art. 18 — è entrato in vigore il 16 aprile 1935-XIII.

(1099)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

Santi Raffaele, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.